



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona – Settore Socio-assistenziale

Prot. N° 5978

del 27.06.2012

L. 431/1998 BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AD ALLOGGI A CANONE MODERATO 2012.

Si avvisano i cittadini che, dalla data odierna e fino al **7 agosto 2012**, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per il **sostegno al pagamento delle abitazioni in affitto**.

Destinatari dei contributi sono i **titolari di contratti di locazione** ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La **residenza anagrafica** nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

La locazione deve:

- risultare da un **contratto regolarmente registrato** di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- **sussistere al momento** della presentazione della domanda;
- **permanere per tutto il periodo** al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso d'interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti **titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio** adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un **contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini** entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Requisiti richiesti per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
definizione in particolare dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici:

a. **Fascia A:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.493,78) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

b. **Fascia B:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 12.943,98 tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone, + 43% con 3 persone, + 67% con 4 persone, + 75% con 5 o più persone):

Numero componenti nucleo Limite di reddito familiare

1 o 2 persone € 15.403,33 (+ 19%)

3 persone € 18.509,89 (+ 43%)

4 persone € 21.616,44 (+ 67%)

5 o più persone € 22.651,96 (+ 75%)

- l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2011 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura col solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore;

Determinazione della misura del contributo.

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. E' data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. **L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, **e il canone considerato sopportabile** in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000; canone annuo effettivo = € 3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

L'ammontare di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67%.

In considerazione del fatto che **l'importo** trasferito dalla Regione al Comune **non sarà sufficiente** a coprire l'intero fabbisogno comunale, in base all'effettivo ammontare del finanziamento concesso a questo comune, **si opererà la riduzione proporzionale** dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

In seguito alla pubblicazione del bando comunale, **il cittadino deve presentare un apposita domanda al Comune**. Successivamente **viene predisposta una graduatoria** degli aventi titolo ed effettuata una quantificazione del fabbisogno, che dovrà essere comunicata alla Regione, improrogabilmente entro il 14.09.2012.

Il Ministero erogherà una somma percentuale sulla base del fabbisogno dichiarato. Tale somma corrisponde alla quota regionale più la quota statale. In seguito con deliberazione della Giunta, la Regione assegnerà ai Comuni, nella medesima percentuale, i fondi ricevuti nonché quelli stanziati. Il Comune, in base alla graduatoria, provvederà quindi all'erogazione dei contributi ai titolari dei contratti di locazione.

Normativa di Riferimento:

Legge Nazionale n. 431 del 09/12/ 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 - Fondo Nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento dell'affitto.

Delibera della Giunta Regionale n. 22/1 del 22/05/2012.

I moduli di domanda sono disponibili negli orari d'apertura al pubblico presso la portineria di questo Comune, per eventuali richieste d'informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Dr. Salvatore Biscu negli orari d'ufficio.

Oliena, li 27.06.2012

Il Responsabile dell'Area
(Dott. Salvatore Biscu)